COMUNE DI ALLISTE

- PROVINCIA DI LECCE -

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Aggiornato con:

- **Legge Regionale n° 37 del 14.12.2011** "Ordinamento della polizia locale"
- **Regolamento Regionale n° 8 del 18.04.2014** "Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale".
- **Regolamento Regionale n° 11 del 11.04.2017** "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 37/2011".
- **Regolamento Regionale n° 19 del 18.12.2018** "Regolamento "Scuola Regionale di Polizia Locale" in applicazione all'art. 20 l.r. 37/2011".
- **Regolamento Regionale 30 settembre 2019, n. 18** "Modifica del regolamento regionale n. 11 dell'11 aprile 2017 "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 37/2011".
- **Legge Regionale n° 5 del 27.02.2020** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)".

INDICE

ART. 1 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale e ordinamento
ART. 2 – Contenuto del Regolamento

TITOLO I - FUNZIONI E COMPITI
ART. 3 – Funzioni e compiti del personale del Corpo di Polizia Locale
ART. 4 – Funzioni di polizia giudiziaria
ART. 5 – Funzioni di pubblica sicurezza
ART. 6 – Funzioni di polizia stradale
ART. 7 – Sicurezza urbana integrata
ART. 8 – Attività di protezione civile
ART. 9 – Finalità generali dei servizi di Polizia Locale
ART. 10 – Obbligo di intervento e di rapporto
ART. 11 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL CORPO
ART. 12 – Organizzazione del Corpo di Polizia Locale
ART. 13 – Ordinamento organico e distintivi di grado
ART. 14 – Rapporto gerarchico
ART. 15 – Funzioni del Comandante
ART. 16 – Funzioni del Vice Comandante
ART. 17 – Funzioni dell'Ufficiale di P.L. Responsabile di ufficio e nuclei operativi
ART. 18 – Funzioni degli Ispettori di P.L.
ART. 19 – Funzioni degli Agenti – Assistenti e Sovraintendenti
ART. 20 – Pari opportunità

TITOLO III - ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 21 – Accesso al Corpo di Polizia Locale
ART. 22 – Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche di polizia municipale
ART. 23 – Formazione del personale
ART. 24 – Addestramento fisico e pratica sportiva

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 25 – Tipologia del servizio
ART. 26 – Ordini e disposizioni di servizio
ART. 27 – Servizi giornalieri
ART. 28 – Orario e turni di servizio
ART. 29 – Mobilità, distacchi, comandi e missioni
ART. 30 – Prolungamento del servizio - rientro in servizio
ART. 31 – Reperibilità degli appartenenti al Corpo di P.L
ART. 32 – Servizio di telecontrollo
ART. 33 – Servizi a richiesta dei privati

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 34 – Norme generali di condotta
ART. 35 – Comportamento in pubblico
ART. 36 – Rapporti interni
ART. 37 – Obblighi al termine del servizio
ART. 38 – Segreto d'ufficio e riservatezza
ART. 39 – Saluto

TITOLO VI - DOTAZIONI
ART. 40 – Uniformi
ART. 41 – Tesserino di riconoscimento
ART. 42 – Strumenti in dotazione e distintivi
ART. 43 – Armamento
ART. 44 – Strumenti di autotutela

TITOLO VII - RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTI
ART. 45 – Responsabilità disciplinare
ART. 46 – Difesa in giudizio
ART. 47 – Riconoscimenti

TITOLO VIII - FESTA DELLA POLIZIA LOCALE E BANDIERA
ART. 48 – Festa annuale del Corpo di polizia locale
ART. 49 – Bandiera del corpo

TITOLO IX- DISPOSIZIONI FINALI
ART. 50 – Norme di rinvio
ART. 51 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale e ordinamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale di Alliste.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, il Corpo di Polizia Locale è costituito da una struttura organica funzionale complessa, corrispondente al Settore Polizia Locale.
3. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/2011, come modificato dalla Legge Regionale 27/2/2020 N. 5, " il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo".
4. Al vertice del Corpo di Polizia Locale può essere posto esclusivamente il Comandante, figura infungibile in virtù delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuitegli dalla Legge n. 65/86 e dalla L.R. n. 37/2011.
5. Il servizio di Polizia Locale è gestito nel Comune di Alliste in forma singola attraverso propri dipendenti.

ART. 2 – Contenuto del Regolamento

1) Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 1, 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37 e ss.mm.ii. "Ordinamento della polizia locale"- (BURP n. 195 del 16/12/2011), del Regolamento Regione Puglia 18 aprile 2014, n. 8 – "Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale"- (BURP n. 54 Supplemento del 23/04/2014), del regolamento di attuazione approvato con Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11, ad oggetto: "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale", ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 37/2011 (BURP n. 44 del 12 aprile 2017) e del regolamento di attuazione approvato con Regolamento Regionale 18 dicembre 2018, n. 19 ad oggetto:" Regolamento "Scuola Regionale di Polizia Locale" in applicazione all'art. 20 L.R. 37/2011" (BURP n. 161 del 20 dicembre 2018).
2) Il presente Regolamento costituisce norma di carattere speciale rispetto al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Alliste.
   Il Corpo ispira la propria organizzazione interna ai principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di Polizia", adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e del Codice deontologico e di comportamento per il personale della Polizia Locale.
   L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative statali e regionali.

TITOLO I

FUNZIONI E COMPITI

ART. 3 - Funzioni e compiti del personale del Corpo di Polizia Locale

1) Le funzioni e i compiti di Polizia Locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.
2) Nello specifico, gli operatori di polizia Locale esercitano, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 65/1986 e dell'art. 5 della L.R. n. 37/11, le seguenti funzioni:

a. polizia amministrativa locale;
b. polizia annonaria;
c. polizia commerciale e tutela del consumatore;
d. polizia edilizia;
e. polizia ambientale e mineraria;
f. polizia rurale, faunistica e ittico venatoria;
g. polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 (Servizi di Polizia Stradale) e lett. d-bis) ed e) del comma1 dell'art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
h. polizia giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
i. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
j. vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
k. vigilanza sull'integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
l. polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative aitributi locali;
m. gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
n. cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o. supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p. segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q. assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni d'istituto;
r. collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
s. trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)e accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.), ove strettamente necessario.

3) Competono alla Polizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.
4) Come previsto dalla L.R. n. 37/2011 e ss.mm.ii., gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri.
5) Sono sempre consentite le seguenti attività esterne, al di fuori del territorio di appartenenza:
   a) missioni esterne ai fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegatedall'Autorità Giudiziaria;

b) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi, per la realizzazione di interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate.

6) A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove la stipulazione di accordi e/o protocolli d'intesa con altri Comuni presso la Prefettura al fine di estendere le funzioni di Polizia Locale anche al di fuori del territorio di appartenenza - purché all'interno di quello di competenza degli Enti sottoscrittori - in occasione di rilevanti manifestazioni o eventi, in caso di eventi calamitosi e disastri, ovvero allo scopo di fornire supporto operativo, logistico e di personale.
7) Detti accordi e/o protocolli d'intesa devono disciplinare i rapporti economici tra gli Enti sottoscrittori, le modalità di impiego e di pagamento del personale. In ogni caso il personale incaricato opera alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dal Comune di Alliste agli effetti assicurativi e previdenziali, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'Ente richiedente.
8) L'assegnazione ad altri settori del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, non comportante mutamento del profilo professionale, può essere disposta esclusivamente dal Dirigente/Comandante, per specifiche ed eccezionali esigenze di servizio, limitatamente al perdurare delle stesse.
9) Fatte salve le prerogative gestionali del Dirigente/Comandante, gli operatori neoassunti vengono assegnati in prima istanza al Servizio Viabilità dove rimangono per un congruo periodo, tale da poter fare acquisire loro la necessaria esperienza professionale.

ART. 4 – Funzioni di polizia giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni di polizia giudiziaria assumendo la qualità di:

- **Agente di Polizia Giudiziaria**, ai sensi dell'art. 57/2° del c.p.p., riferita agli Agenti e Sovraintendenti di Polizia Locale
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria**, ai sensi dell'art. 57/3° del c.p.p. riferita al Comandante, Commissari e Ispettori di Polizia Locale, in quanto addetti al coordinamento ed al controllo.

Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria

ART. 5 – Funzioni di pubblica sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di **Agente di Pubblica Sicurezza**.

Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dalla normativa.

ART. 6 – Funzioni di polizia stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia stradale curando:

2. la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale;
   a) le rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
   b) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
   c) i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.

3. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

ART. 7 – Sicurezza urbana integrata

Come previsto dalla Legge sulla Sicurezza Urbana n. 48/2017, il Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie competenze e finalità d'istituto nonché nel rispetto di intese intercorse tra le competenti Autorità e il Sindaco, collabora e coopera con le altre Forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio finalizzati, in linea con le vigenti disposizioni nazionali, alla promozione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza urbana, quale bene primario da tutelare per il benessere delle comunità territoriali.

ART. 8 – Attività di protezione civile

1. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanentemente operante sul territorio assolve, per la parte di propria competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto in materia di Protezione Civile.

ART. 9 – Finalità generali dei servizi di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale del Corpo di Polizia Locale devono essere impostati conformemente alle finalità sopra indicate.
3. Per il perseguimento delle finalità sopra previste i servizi di Polizia Locale possono essere svolti:
   a) in forma appiedata - per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione,i predetti servizi si distinguono come segue: a. servizio mobile appiedato lungo un itinerario o all'interno di un'area; b. regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade; c. servizid'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.
   b) a bordo di veicoli - perl'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessitàdi ordinaria e straordinaria manutenzione.
   Ai servizi moto-montati e ciclo-montati sono assegnati gli Agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal Comando.
   L'utilizzo dei veicoli immatricolati con targa Polizia Locale è consentito esclusivamente agli Agenti, Ispettori e Commissari di Polizia Locale muniti di patente di servizio. I servizi esterni devono essere collegati al comando con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il comando. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare

la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

4. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il comando o altra modalità tecnica e sono allertati per tutti i servizi di emergenza. Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal comando o dall'Ufficiale di turno, per tutte le necessitàdi pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.
5. All'Ufficiale di turno, e in sua assenza alla Centrale Operativa, dovranno essere comunicati con la massima urgenza tutti gli interventi di rilevante importanza.

ART. 10 – Obbligo di intervento e di rapporto

1. Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico o dal personale addetto alla centrale operativa, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio.
4. Oltre i casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per il quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
5. Al termine del servizio tutti gli addetti ai servizi esterni devono compilare una scheda di servizio ove si dia contezza delle zone oggetto di controllo durante il servizio espletato motivando eventualmente le ragioni per cui non sia stato possibile attuare anche in modo parziale le disposizioni impartite nell'ordine di servizio giornaliero. La corretta compilazione di detta scheda è oggetto di verifica da parte dell'Ufficiale o Ispettore preposto al controllo dei servizi esterni.
6. Anche il personale addetto alla centrale operativa deve redigere un succinto rapporto di servizio ove siano evidenziate le richieste di intervento pervenute, il personale intervenuto e l'esito delle operazioni poste in essere o la motivazione dell'impossibilità ad adempiere.

ART. 11 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia

1. Nel rispetto delle rispettive competenze e finalità d'istituto, il Corpo della Polizia Locale promuove la massima collaborazione e cooperazione con le altre Forze di Polizia.
2. La Polizia Locale può vicendevolmente condividere personale, mezzi, risorse e servizi, anche realizzando pattuglie miste, con le altre Forze di Polizia, condividere le informazioni, promuovere, anche in via continuativa, canali di confronto e coordinamento, interscambiare esperienze e formazione in qualsiasi modo, stipulare protocolli d'intesa, sviluppare programmi comuni ed adottare qualsiasi progetto ed iniziativa utili alle finalità d'istituto del Corpo.
3. La Polizia Locale dà esecuzione, per quanto di competenza, ai "patti di sicurezza urbana" di cui al D.L. n. 44/17, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 14, eventualmente sottoscritti dal Sindaco e dal Prefetto, secondo la definizione dell'art. 4 del D.L. cit., e in particolar modo concorrendo: "alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile".
4. Il Corpo può realizzare interscambi professionali e di esperienze, gemellaggi ed altre iniziative anche con Polizie Straniere.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 12 – Organizzazione del Corpo di Polizia Locale

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 3 a) L. R. Puglia n. 37/11, giusta la classe demografica del Comune di Alliste, le unità operative dovranno essere almeno uno a settecento abitanti, ferma restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio della relativa spesa ed il rispetto dei limiti e vincoli alle assunzioni di personale, quali definiti dalle disposizioni normative nel tempo vigenti.
2. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Comando di Polizia Locale è organizzato secondo le decisioni del Comandante nella sua autonomia organizzativa, nell'intento di creare specializzazioni e competenze puntuali fra gli addetti per le materie di Polizia Locale;
3. Con specifico provvedimento adottato dal Comandante la direzione e il coordinamento degli uffici è assegnata ai gradi più alti del Corpo o in alternativa, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria con il Comandante.
4. La gestione delle incombenze amministrative può essere affidata anche a personale amministrativo, per un massimo di N. 2 unità.

ART. 13– Ordinamento organico e distintivi di grado

1. Le funzioni e le attività del Corpo sono svolte, ai sensi dell'art. 6, c. 3, lett. c), della L.R. n. 37/11, in base alla distinzione tra funzioni direttive, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio.
2. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo di Polizia Locale, fermo restando l'inquadramento nella qualifica apicale del Comandante, secondo il modello organizzativo adottato dall'Ente, e nella categoria contrattuale di appartenenza del restante personale dipendente, i profili di servizio – in relazione alle funzioni svolte – e i simboli distintivi di grado sono stabiliti dagli artt. 7, 8 e 9 e dall'allegato C del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 11 dell'11/04/2017, nonché dai provvedimenti emanati dalla Regione Puglia, competente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
3. I simboli distintivo di grado indossati dal personale della Polizia Locale hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni con apposito decreto.
4. Essi sono stabiliti dal Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 11 e sono così distinti:

a) Il Comandante del Corpo della Polizia Locale

   Riveste la qualifica e la posizione apicale prevista per il personale dell'Ente per cui è incaricato dal Sindaco delle funzioni di Dirigente. Per ricoprire tale ruolo occorre aver superato apposito concorso per le funzioni di Comandante.

   In base alla classe demografica del Comune di Alliste, così come determinata dal regolamento Reg. Puglia n. 11 del 11/04/2017, ha il grado di Commissario.

   Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.

b) Ufficiali di Polizia Locale

Riveste la qualifica di Vice Commissario l'ufficiale di Polizia Locale nel suo primo inquadramento in categoria D1 e per i successivi tre anni. (distintivo di grado previsto è una stella a sei punte dorate). Riveste la qualifica di Commissario l'ufficiale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria D1, dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario (distintivo di grado previsto è due stelle a sei punte dorate). Riveste la qualifica di Commissario Capo l' ufficiale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria D1, dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità in tale ruolo previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale (distintivo di grado previsto è tre stelle a sei punte dorate); nel caso venga designato quale vice Comandante per aver superato apposito concorso o per anzianità di servizio rispetto ad altri Ufficiali di pari grado, con decreto del comandante, i suoi gradi sono bordati di azzurro.

c) Ispettori di Polizia Locale

Riveste la qualifica di Vice Ispettore il personale della Polizia Locale, inquadrato da non meno di 12 anni nella categoria C dopo aver superato apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale (distintivodi grado previsto è un pentagono dorato iscritto in perimetro rettangolare dorato)

Riveste la qualifica di Ispettore il personale della Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, dopo 4 anni di anzianità nella qualifica di Vice Ispettore (distintivo di grado previsto è due pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato)

Riveste la qualifica di Ispettore Capo il personale della Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, dopo 4 anni di anzianità nella qualifica di Ispettore (distintivo di grado previsto è tre pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato)

Riveste la qualifica di Ispettore Superiore il personale della Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, dopo 4 anni di anzianità nella qualifica di Ispettore Capo (distintivo di grado previsto è una stella a sei punte con barra inferiore contenente rombo centrale entrambi dorati e iscritti in perimetro rettangolare dorato).

d) Sovraintendenti, Assistenti e Agenti di Polizia Locale

Riveste la qualifica di Agente il personale di Polizia Locale neo assunto, inquadrato nella categoria C (nessun grado e bottone dorato).

Riveste la qualifica di Agente Scelto il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C con 5 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado uno "chevron" di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato)

Riveste la qualifica di Assistente il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 8 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado due "chevron" di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato)

Riveste la qualifica di Vice Sovrintendente il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 12 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado una barra argentata e bottone dorato).

Riveste la qualifica di Sovrintendente il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 18 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado due barre argentate e bottone dorato)

Riveste la qualifica di Sovrintendente Capo il personale di Polizia Locale, inquadrato nella categoria C, con 22 anni di anzianità di servizio (distintivo di grado tre barre argentate e bottone dorato)

L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, in ragione della maggiore anzianità di servizio tra le qualifiche di agente, assistente sovraintendente di Polizia Locale; della maggiore anzianità nel grado fra le qualifiche di Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale.
A parità di anzianità nell'ambito della stessa qualifica, si avrà conto dell'anzianità di servizio complessiva e in subordine della anzianità anagrafica.

Il riconoscimento formale dei distintivi di grado per il Comandante del Corpo di Polizia Locale è disposto con decreto sindacale.

Compete al Comandante, nella stretta osservanza del presente regolamento e della normativa regionale l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.

Fermo restando le prescrizioni sopra indicate ai sensi della L.R. Puglia 37/2011 costituiscono condizioni per la progressione di grado: a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione delle performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente; b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale

Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.
Per tutto quanto non previsto in materia di gradi del personale di P.L., si rinvia alla disciplina di cui ai vigenti regolamenti regionali.

ART. 14 – Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle categorie e dai relativi profili professionali e distintivi di grado previsti dal presente regolamento.
2. Nella stessa categoria, a parità di profilo, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di servizio nella categoria medesima ed a parità di anzianità di servizio nella categoria, essa è determinata dalla anzianità anagrafica.
3. Il personale del Corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini di servizio e le direttive emanate dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.
4. Ogni qualvolta i superiori riscontrino inosservanze delle disposizioni di servizio e del presente regolamento, hanno l'obbligo di segnalarle al Comandante del Corpo.

ART. 15 – Funzioni del Comandante

1. Il Comandante riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale del Comune, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 37/2011. Ha piena autonomia organizzativa e operativa

nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del Corpo di polizia locale ex art. 8 L .Reg. 37/2011, come modificato dalla L. Reg. 27/2/2020 N. 5. Come disposto dall'art. 9, c. 2, della L.R. n. 37/2011, è responsabile esclusivamente verso il Sindaco e/o l'Assessore delegato della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina del proprio personale; assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità.

2. Oltre ai compiti ed alle funzioni attribuitegli dall'art. 107 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 nonché da altre leggi e regolamenti vigenti in materia, al Comandante, compete:

a. L'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo di tutti gli uffici del Comando di Polizia Locale ;
b. L'addestramento e la formazione professionale degli addetti al Corpo di Polizia Locale;
c. Attività di studio, ricerca, elaborazioni di piani e di programmi, nonché la verifica dei relativi risultati;
d. La proposta all'Amministrazione Comunale di atti e provvedimenti diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, nonché l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa di propria competenza;
e. L'emanazione di direttive e di disposizioni interne al Corpo di Polizia Locale per assicurareil perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politico amministrativi,nonché delle direttive generali impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo;
f. Il coordinamento dei servizi e delle operazioni di protezione civile demandate al Corpo di Polizia Locale;
g. La relazione al Sindaco o all'Assessore delegato su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza, predisponendo, nel caso, i consequenziali provvedimenti da adottare obbligatoriamente in virtù di norme cogenti;
h. L'attuazione delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, collaborando con le stesse nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali;
i. La rappresentanza del Corpo di Polizia Locale nelle relazioni interne ed in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose,
j. L'organizzazione, il coordinamento e la dirigenza personale degli uffici e dei nuclei operativiogni qualvolta lo ritenga opportuno;
k. L'assegnazione del personale dipendente agli uffici assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
l. La verifica periodica della funzionalità dei servizi e degli uffici;
m. La proposta di encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale;
n. La contestazione degli addebiti inerenti comportamenti omissivi compiuti in violazione dei rispettivi doveri.

ART. 16 – Funzioni del Vice Comandante

1. Il Vice-Comandante coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti, il suo incarico può prevedere anche la responsabilità specifica di unità operativa. Disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati.
   In particolare: a) cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali ai vari servizi ed uffici del Corpo; b) collabora direttamente con il Comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e dell'attività del Corpo nel suo

complesso; c) cura l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo gli ordini e le direttive del Comandante.
2. Sostituisce pienamente il Comandante in caso di assenza o impedimento.
3. Assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle a sei punte dorate, bordate di colore azzurro (art. 8, comma 2 R.R. n. 11/2017), così come determinati dall'art. 8, comma 1, Prospetto D) del R.R. n.11/2017.

ART. 17 – Funzioni dell'Ufficiale di P.L.
Responsabile di ufficio e nuclei operativi

1. L'Ufficiale è la posizione di lavoro che coordina e controlla gli uffici costituiti e i nuclei operativi assegnatigli dal Comandante, creando per essi le migliori condizioni operative possibili ed accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. Attua le direttive generali impartite dal Comandante al fine di ottenere il massimo risultato, con riferimento agli obiettivi prefissati. E' lo strumento fondamentale della struttura operativa perché da lui dipende la corretta attuazione dei programmi di lavoro.
2. Coordina operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni e fornisce istruzioni in conformità alle direttive del Comandante.
3. Nella qualità di Responsabile dell'Ufficio assegnato ha la responsabilità di visto degli atti prodotti od in arrivo nell'ambito della propria unità organizzativa. Adotta provvedimenti urgenti di carattere contingente, informando al più presto il suo superiore diretto. Vigila sulla condotta del personale assegnatogli e riferisce al Comandante.
4. Controlla e verifica tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al regolare e corretto svolgimento del lavoro, al rispetto dei turni, alla cura della persona del personale, al corretto utilizzo dell'uniforme, alla buona conservazione delle dotazioni.
5. In caso di ferie e/o assenza o impedimento temporaneo del Comandante l'Ufficiale più alto in grado o quello con maggiore anzianità di servizio nel grado, esercita le funzioni vicarie limitatamente agli atti che non necessitano per la loro adozione dell'attribuzione delle funzioni dirigenziali. In tal caso l'Ufficiale di Polizia Locale che sostituisce il Comandante in via temporanea è tenuto ad osservare e ad attuare le disposizioni di servizio eventualmente preordinate dal Comandante e a conformarsi alle ripartizioni delle competenze assegnate dal Comandante ai singoli componenti il Corpo di P.L. Solo per far fronte a situazioni imprevedibili e di particolare rilievo è possibile apportare modifiche alle disposizioni di servizio preordinate dal Comandante informando lo stesso delle variazioni disposte e dei motivi giustificativi.

ART. 18 – Funzioni degli Ispettori di P.L.

1. Oltre allo svolgimento dei compiti propri degli agenti di Polizia Locale, gli Ispettori sono responsabili anche del personale loro affidato dal Comandante. In particolare:
   a. sono addetti al controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al qualeforniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
   b. curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
   c. redigono relazioni ed atti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
   d. istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate che necessitano dielaborazioni di dati ed attività di studio;
   e. espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali, per il tramite delsuperiore gerarchico;

f. assumono la responsabilità dei procedimenti afferenti l'ufficio di propria competenza salvo diversa assegnazione del Comandante.

g. L'ispettore di Polizia Locale più alto in grado o con maggiore anzianità di servizio nel medesimogrado assume le funzioni di responsabile del servizio giornaliero in caso di assenza del Comandante e di personale con la qualifica di ufficiale di P. L.

In tal caso ha l'obbligo di impartire ogni utile disposizione al personale in servizio per l'attuazione delle direttive di servizio programmate.

ART. 19 – Funzioni degli Agenti – Assistenti e Sovraintendenti

1. Gli Agenti, gli Assistenti e i Sovraintendenti del Corpo di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti ai compiti d'istituto che rientrano nelle loro competenze.
2. Essi prestano il loro operato come appiedati o automontati, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Loro dovere fondamentale è conoscere le norme da far rispettare ed intervenire per indirizzare o sanzionare con fermezza, equilibrio, imparzialità.

ART. 20 – Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. E' cura del Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; nel contempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 21 – Accesso al Corpo di Polizia Locale

1. Le modalità di conferimento dei posti in organico degli addetti al Corpo di Polizia Locale, avvengono secondo la normativa vigente in materia ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 37/2011 e dal Regolamento Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1917 del 30.11.2016, e secondo il presente regolamento.
2. L'accesso alla funzione di Comandante avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale. Il conferimento temporaneo o ad interim del Comando, nelle more delle procedure di cui al comma 2, può avvenire esclusivamente in conformità delle modalità di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 37/2011 e ss. mm. ii.

3. La partecipazione ai concorsi per l'accesso al Corpo di Polizia Locale è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità psicofisica previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dalla contrattazione collettiva, dai regolamenti comunali e dal presente regolamento di P.L., anche con riferimento alle mobilità esterne; gli stessi requisiti dovranno essere posseduti dal personale che chieda di prestare servizio in posizione di comando/distacco per più di un mese.

ART. 22 – Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche di polizia municipale

1. Per essere ammessi al concorso per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche della Polizia Locale, oltre a quanto richiesto per l'ammissione ai pubblici impieghi, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
   a) idoneità fisica accertata, prima dell'assunzione, mediante visita medico- attitudinale, da svolgersi presso le strutture della A.S.L. competente per territorio;
   b) titolo di studio previsto per le singole qualifiche;
   c) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5, comma 2º, della Legge 7 marzo 1986 n.65;
   d) essere muniti della patente di categoria B o superiore;

Costituiscono cause di non idoneità per la copertura dei posti nella Polizia Locale le imperfezioni e le infermità riconosciute dalla legge come ostative all'accesso ai posti messi a concorso nella Pubblica Amministrazione e nella Polizia Locale.

ART. 23 – Formazione del personale

1. Tutti gli addetti alla P.L. sono tenuti a frequentare corsi di qualificazione e aggiornamento così come disposto dall'art. 21 L.R. 37/2011.
2. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti, a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base, ai sensi dell'art. 21, 1° comma lett. a) e 2 della Legge Regionale n. 37/2011.
3. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi della P.L.
4. Ai corsi di formazione di base per Agenti, può partecipare anche il personale ausiliario e volontario di cui all'art. 13 della L.R. n. 37/2011, cosi come disposto dall'art. 21/5° della medesima Legge.
5. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio, la cui partecipazione è obbligatoria.

ART. 24 – Addestramento fisico e pratica sportiva

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale allo scopo di garantire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale. 2. L'Amministrazione, salve particolari esigenze di servizio, può consentire che personale-atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive regionali, nazionali od internazionali, con il riconoscimento del trattamento di missione ed, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del personale fuori servizio gli impianti sportivi comunali e del Corpo, per la pratica sportiva agonistica e dilettantistica. 3. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica

della difesa personale, da inserire nei piani di formazione del personale di Polizia Locale, anche durante le ore di servizio.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 25 – Tipologia del servizio.

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Locale:
   a. Servizi appiedati;
   b. Servizi a bordo di veicoli;
   c. Servizi interni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o radiotelefonico al Comando da tenere costantemente accesi durante il servizio.
3. I servizi interni attengono sia a compiti d'istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Corpo ed anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo.
   In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchica funzionale del Corpo.

ART. 26 – Ordini e disposizioni di servizio

1. Il Comandante, o suo delegato, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, lapredisposizione e l'esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento del servizio, contingente numerico da impiegare, equipaggiamento e mezzi, responsabilità del servizio e finalità da perseguire.
2. Per i servizi di carattere occasionale o che, comunque, trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni.
3. Gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere raccolte a cura dei responsabili e tempestivamente illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
4. L'Amministrazione Comunale incentiva le attività del Corpo di Polizia Locale con l'approvazione di progetti obiettivi proposti dal Comandante della Polizia Locale per l'estensione della fascia oraria di servizio durante la stagione estiva e per servizi di polizia stradale mirati al raggiungimento di uno specifico obiettivo da finanziarsi con proventi contravvenzionali ex art 208 del Codice della strada.

ART. 27 – Servizi giornalieri

1. I servizi giornalieri sono organizzati, nel rispetto dei turni di servizio e delle disposizioni impartite dal Comandante, o suo delegato.
2. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni, riportate sullo stesso.

ART. 28 – Orario e turni di servizio

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato ed in turni diversi da quelli ordinari.
3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.
4. Il personale della Polizia Locale è tenuto allo scrupoloso rispetto degli orari di lavoro e/o turni di servizio, rimanendo operativi per tutto l'arco del turno.
5. Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che deve sostituirlo. Il Comando, non appena avrà notizia della mancata sostituzione, provvederà al più presto a predisporla.

ART. 29 – Mobilità, distacchi, comandi e missioni

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Corpo di Polizia Locale è quello del Comune di Alliste.
2. Il distacco ed il comando di appartenenti al Corpo di Polizia Locale è consentito soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di Polizia Locale.
3. I distacchi ed i comandi di cui al comma precedente sono disposti con appositi atti deliberativi e ne va data comunicazione al Prefetto.
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale:
   a) per fini di rappresentanza su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Comandante;
   b) per soccorso in caso di calamità e disastri, per le funzioni generali di protezione civile in casi diparticolare gravità, per rafforzare altri Corpi e servizi in occasioni eccezionali, previo accordo trale amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.
5. Come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37, previa intesa tra le Amministrazioni Comunali interessate, in occasione di particolari eventi e a condizione di reciprocità è possibile aggregare temporaneamente al Corpo di Polizia Locale personale in servizio presso altri Corpi di Polizia Locale.

ART. 30 – Prolungamento del servizio - rientro in servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
   a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile. Di tale prolungamento del servizio dovrà essere tempestivamente informato il Comandante;
   b) la situazione di emergenza dovrà essere comunicata al Comandante che autorizzerà, se ritenuto opportuno, lo svolgimento delle attività.

ART. 31 – Reperibilità degli appartenenti al Corpo di P.L.

Oltre ai casi di straordinaria emergenza, il Comandante, su richiesta dell'Amministrazione, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto

cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. e dall'eventuale contratto decentrato integrativo.

ART. 32 – Servizio di telecontrollo

1. Attraverso la videosorveglianza il Corpo controlla le principali aree di interesse del Comune, i varchi di ingresso al paese, predisponendo all'interno della centrale operativa una serie di monitor collegati alle telecamere sul territorio.
2. Attraverso il collegamento di telecamere a circuito chiuso si potrà vigilare anche sulla sicurezza degli uffici comunali, monumenti ed altri punti d'interesse dell'amministrazione.
3. La raccolta dei dati avverrà nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, i dati registrati saranno custoditi con gli opportuni criteri di sicurezza e distrutti non appena termini l'esigenza operativa, di ufficio o la valenza di prova documentale di reati o illeciti amministrativi.

ART. 33 – Servizi non essenziali a richiesta dei privati

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 3-bis, del Decreto Legge 20/2017 come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comando potrà soddisfare richieste, da parte di enti privati italiani e stranieri, ditte commerciali, industriali ecc., di particolari servizi che pur scaturendo da una necessità di carattere privato ed esulando dai compiti specifici d'istituto del Corpo, possono coincidere anche con un'esigenza d'ordine pubblico e/o incidere sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, e ciò particolarmente per i servizi derivanti dai trasporti eccezionali, previsti dall'art.10 del codice della strada, ma anche per altri servizi valutati di volta in volta (ad es. manifestazioni sportive, concerti, ecc.).
2. Le tariffe saranno graduate a seconda degli agenti comandati, degli orari dei servizi e dei mezzi utilizzati, secondo criteri fissati dalla Giunta Comunale e dal relativo regolamento comunale.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 34 – Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia Locale conforma la sua condotta alle prescrizioni del Regolamento Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 590 del 08.04.2014 e avente ad oggetto "codice deontologico di comportamento per il personale di polizia locale" per cui deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità edelle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività.
2. Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'Amministrazione Comunale e al Corpo di Polizia Locale.

ART. 35 – Comportamento in pubblico

1. L'appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, se legittime, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo

interpella.
2. Quando opera in abiti civili, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessino il servizio.
5. Deve evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi ed all'immagine della Pubblica Amministrazione.
6. Inoltre, deve: - usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio; - curare l'integrità e la pulizia della propria persona e della divisa.
7. Al personale della Polizia Locale è fatto divieto: - di fumare in luoghi in cui esiste il divieto, in violazione della normativa vigente,e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio; - di usare gesti, frasi o di compiere atti contrarialla buona educazione ed al buon costume. - di intrattenersi durante il servizio in conversazioni telefoniche private salvo per casi urgenti.

ART. 36 – Rapporti interni

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi tutti.
3. Gli addetti sono tenuti ad eseguire con diligenza le disposizioni attinenti al servizio o alla disciplina, impartite dai superiori gerarchici.
4. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, l'addetto alla Polizia Locale dovrà chiedere istruzioni al responsabile dell'unità di appartenenza. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò darne notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza motivata, scritta allo stesso informando per opportuna conoscenza il Comandante. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Costituisce atto di indisciplina il presentare istanze e reclami al Sindaco o all'Assessore delegato senza avere seguito la via gerarchica.

ART. 37 – Obblighi al termine del servizio

2. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 38 – Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante.
3. E' fatto inoltre divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

ART. 39 – Saluto

1. Il saluto è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle Istituzioni ed alle Autorità che le rappresentano, ai cortei funebri, nonché verso il superiore che deve rispondervi.
2. E' dispensato dal saluto: - il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito all'espletamento dei compiti di istituto; - Il personale alla guida o a bordo di veicoli; il personale in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

TITOLO VI

DOTAZIONI

ART. 40 – Uniformi

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, della foggia e caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti e contenute, più compiutamente, nell'Allegato B del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti didotazione alla polizia locale approvato con Regolamento regionale - Puglia 11/04/2017, n. 11.
2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti del vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva / primaverile e autunnale / invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione delComandante.
3. L'uso degli abiti civili può essere disposto dal Comandante, ove ricorrano particolari motivazionidi impiego tecnico-operativo.
4. E' dispensato dall'uso dell'uniforme il Comandante, fatta eccezione per i servizi di rappresentanza.
5. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario e di equipaggiamento,di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e identificazione.
6. Il Comandante, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, determina la quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità ed i tempi con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.
7. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di ordine e pulizia, dignità e decoro.
8. È vietata ogni modifica dell'uniforme. È vietato l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniformee l'aspetto esteriore.
9. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici per il personale femminile, devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione,

evitando ogni forma di eccessiva appariscenza. E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. E' tassativamente vietata, durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile l'uso di orecchini.

10. L'Ente provvede alla dotazione di vestiario d'ordinanza a favore del personale del Settore PoliziaLocale, secondo le quantità e tipologie richieste dal Comandante.
11. La dotazione del vestiario decorre dall'assunzione in ruolo o dal trasferimento in un posto d'organico del Settore Polizia Locale.
12. Il vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze di istituto secondo quanto disposto in tal senso dal suddetto Regolamento Regionale.
13. La dotazione di vestiario spetta di diritto a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
14. Il dipendente che per comportamento doloso o di colpa grave rende necessaria la sostituzione deicapi di vestiario assegnati, sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali potrà altresì incorrere qualora non ottemperi l'obbligo di cui al successivo articolo.
15. Nessuna eccezione, di colore o di foggia, è ammessa a quanto disposto dalle normative dispostein materia dalla Regione Puglia con propri provvedimenti legislativi o regolamentari, come peraltro è fatto divieto di asportare ai capi di vestiario stemmi, fregi o gradi ad essi applicati.
16. Per un periodo di 30 giorni, dalla data di consegna, possono essere sostituiti quei capi che risultino difettosi. Decorso tale periodo e sino alla successiva scadenza, ogni eventuale riparazione è a carico del dipendente stesso.
17. Il Comandante può, con debita motivazione, dispensare temporaneamente il dipendente dall'indossare durante l'orario di lavoro la divisa assegnatagli o dall'usare i capi di vestiario d'ordinanza.
18. Il Comandante in relazione al servizio da svolgere dispone anche la tipologia di uniforme da indossare (divisa ordinaria, capi specifici per servizi speciali – servizio in bicicletta, – uniformeda motociclista, uniforme operativa).
19. L'uniforme di rappresentanza e l'uniforme di gala è indossata nelle cerimonie ufficiali di rappresentanza e negli altri casi stabiliti di volta dal Comandante. Il Comandante impegnato in compiti di rappresentanza indossa la fascia celeste a tracolla sulla spalla destra come da Regolamento Regionale.

Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

ART. 41 – Tesserino di riconoscimento

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è rilasciato dal Comandante un tesserino di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona.
2. Il tesserino di riconoscimento deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato D del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla polizia locale approvato con Regolamento regionale - Puglia 11/04/2017, n. 11.
3. Il tesserino deve essere esibito su richiesta e, preventivamente, nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
4. Il tesserino va restituito all'atto della cessazione del servizio e ritirato a seguito di sospensione dal servizio.
5. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di polizia ed al Comando lo smarrimento o la sottrazione del documento.

ART. 42 – Strumenti in dotazione e distintivi

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione (strumenti operativi e veicoli) sono conformi a quanto previsto dalle vigenti normative regionali previste dall' 12 della Legge Regione Puglia n. 37 del 14.12.2011 e del relativo Regolamento Regionale di attuazione.
2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Comandante o da suo delegato con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai finidel servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comando.
3. È fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Corpo stesso fatta eccezione per i veicoli non allestiti. Il trasporto di terzi potrà avvenire solo per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, e dovrà essere autorizzato dal Comandante.
4. Quando le necessità lo richiedano, potranno essere usati i segnali distintivi, ivi compresi quelli acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 43 – Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Ausiliari di Pubblica Sicurezza e previa verifica d'idoneità psicologica ed attitudinale, possono disporre, in dotazione permanente, di armi e strumenti da difesa non letali, secondo quanto disposto dal Regolamento del Ministro degli Interni del 4 marzo 1987 n.145, del tipo e con le caratteristiche da determinarsi con delibera di Giunta Municipale.
2. Le armi da fuoco, all'atto dell'acquisto, saranno scelte tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1975 n. 110 e s.m.i.
3. L'armamento, in ogni caso, deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
4. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Comandante, comunicato al Prefetto di Lecce. Delprovvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.
5. Su richiesta del Comandante, gli operatori possono esser sottoposti, con cadenze periodiche, a visite di accertamento dei requisiti psicofisici per il mantenimento dell'arma.

ART. 44 – Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non sono classificati come armi.
2. Ai sensi del Regolamento Regionale approvato con Regolamento regionale - Puglia 11/04/2017, n. 11, avente ad oggetto "caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono:
   a) lo spray antiaggressione
   b) il distanziatore
   c) il giubbotto di protezione balistica
   d) i guanti antitaglio e antiperforazione
3. I suddetti strumenti devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dal suddetto Regolamento regionale e sono dati in dotazione al personale dal Comandante in relazione ai servizi da svolgere a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTI

ART. 45 – Responsabilità disciplinare

1. Ferma restando l'applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente Regolamento.
2. Si rinvia espressamente al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e ad ogni successiva modifica e/o integrazione.
3. Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi per quanto attiene la responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

ART. 46 – Difesa in giudizio

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esecuzione e a causa delle loro funzioni, sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, qualora risultino assolti dalle imputazioni loro addebitate.

ART. 47 – Riconoscimenti

1. Gli appartenenti al Corpo che si siano particolarmente distinti per diligenza, capacità professionale ed atti di merito, di abnegazione e di coraggio, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Regionale 11 aprile 2017 n° 11, possono essere premiati come segue:
   - encomio scritto del Comandante;
   - encomio scritto del Sindaco
   - encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale
   - encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale
   - proposta per la ricompensa al Presidente della Regione;
   - proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio;
2. Le caratteristiche dei nastrini, decorazioni, onorificenze e medaglie per meriti speciali sono specificatamente previste dal suddetto regolamento regionale.
3. E'consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze della Repubblica Italiana nonché di brevetti di merito o di specialità conseguite nel corso di precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Corpo con proprio atto.
4. Non è consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze non conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del presente regolamento.
5. Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.

TITOLO VIII

FESTA DELLA POLIZIA LOCALE E BANDIERA

ART. 48 – Festa annuale del Corpo di polizia locale

1. Il giorno 20 gennaio, festa di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale, è dichiarato festa del Corpo di Polizia Locale.
2. La ricorrenza potrà essere solennizzata con cerimonie predisposte dal Comando di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 49 – Bandiera del corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera che viene esposta in manifestazioni pubbliche su disposizione del Comandante.
2. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata di norma da due Agenti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme anche sopravvenute della disciplina statale e regionale in materia, nonché quelle contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune e nel Regolamento per i Concorsi del Comune medesimo.

ART. 51 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme anche sopravvenute della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia, nonché quelle contenute nel Regolamento comunale sull'Ordinamento egli Uffici e dei Servizi, nel Regolamento comunale sui concorsi e quanto previsto dal CCNL vigente.
3. Dalla sua entrata in vigore si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale, adottato, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n° 80 del 27.10.1998, e tutte le disposizioni precedenti e incompatibili con lo stesso.